



SAS: comprendere realmente il tema della pignorabilità delle quote della società semplice

A cura di Adeptus - Il Tuo Ufficio Legale che ragiona come un CEO.

1. Introduzione

La questione inerente alla pignorabilità delle quote di partecipazione nelle società semplici (S.s.) costituisce una materia di rilevante complessità e interesse nel panorama del diritto societario, ponendosi al crocevia fra il diritto delle obbligazioni e la tutela dei creditori, da un lato, e il principio cardine dell'intuitus personae, che caratterizza in maniera peculiare questa forma di società, dall'altro. L'analisi della disciplina giuridica delle società semplici, in particolare rispetto alla possibilità e ai limiti dell'aggressione delle quote da parte dei creditori, riveste un'importanza fondamentale sia sotto il profilo teorico-dottrinale sia nell'applicazione concreta e operativa, coinvolgendo profondamente istituti del diritto societario, del diritto civile e del diritto processuale civile.

Il presente trattato si propone dunque di esplorare con rigore e completezza la normativa attualmente vigente, evidenziando in maniera puntuale e approfondita sia gli orientamenti dottrinali consolidati che le pronunce giurisprudenziali più rilevanti e recenti in materia. Sarà dato ampio spazio all'analisi critica delle norme codicistiche e alla disamina delle principali problematiche interpretative ed applicative che emergono in sede di esecuzione forzata sulle quote di società semplice.

Disclaimer: Il presente documento ha esclusivamente scopi accademici e informativi. Esso non rappresenta e non può essere inteso come una consulenza legale, né tantomeno come un'indicazione strategica o operativa applicabile a casi concreti. Per un parere giuridico dettagliato e mirato alle specifiche circostanze individuali, è imprescindibile rivolgersi a un professionista legalmente abilitato.

2. Quadro normativo generale

La società semplice, disciplinata dagli articoli 2251-2290 del codice civile, rappresenta la forma societaria più elementare e basilare prevista dal nostro ordinamento giuridico. Essa trova principale applicazione nelle attività agricole, nella gestione patrimoniale familiare e nelle attività professionali che non rivestono carattere commerciale. A differenza delle società commerciali, la società semplice non possiede personalità giuridica autonoma e la quota di partecipazione di ciascun socio non è rappresentata da titoli trasferibili, bensì da posizioni giuridiche di natura personale e patrimoniale.

Questa specifica natura delle quote societarie implica limitazioni intrinseche alla loro circolazione, con importanti ricadute anche sulla loro sottoponibilità alle azioni esecutive da parte dei creditori. In particolare, è essenziale evidenziare la prevalenza del principio dell'intuitus personae, il quale caratterizza fortemente i rapporti interni tra soci e influisce significativamente sulla configurazione e sull'efficacia di eventuali procedimenti di pignoramento.

La normativa codicistica definisce in modo chiaro ma sintetico le facoltà dei creditori particolari dei soci, stabilendo limiti precisi alle azioni esecutive consentite sui diritti patrimoniali derivanti dalle quote. L'approfondimento delle specifiche disposizioni di legge, unitamente all'analisi critica della relativa interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, costituisce pertanto il nucleo essenziale del presente trattato.

3. La natura giuridica delle quote nella società semplice

La qualificazione giuridica delle quote di partecipazione nella società semplice assume un ruolo centrale nell'individuazione dei limiti e delle modalità attraverso le quali esse possono essere assoggettate a esecuzione forzata. Una corretta ricostruzione dogmatica e sistematica richiede innanzitutto di definire con chiarezza la natura e il contenuto della partecipazione sociale in tale tipologia di società, per poi determinarne le ricadute sul regime della pignorabilità delle medesime quote.

Nella società semplice, la quota sociale non si presenta come un bene omogeneo e autonomo, ma costituisce piuttosto un complesso di diritti e obblighi che afferiscono alla posizione giuridica del socio nei confronti della società e degli altri soci. Questa specificità emerge chiaramente dalla lettura combinata degli articoli 2251, 2253 e 2270 del codice civile.

Secondo l'impostazione consolidata della più autorevole dottrina (si veda, tra gli altri, Campobasso, Ferri, Ghidini, Galgano), le quote di partecipazione nella società semplice si caratterizzano per una prevalente

natura fiduciaria e personale, contraddistinta dal fondamentale principio dell'*intuitus personae*. Tale principio, infatti, presuppone che i soci siano stati selezionati sulla base di particolari qualità soggettive e di fiducia reciproca. Ciò comporta che la quota non abbia la tipica natura mobiliare, alienabile liberamente come un bene autonomo e indipendente, bensì che essa sia, in linea generale, suscettibile di trasferimento solo previo consenso degli altri soci, salvo differente previsione pattizia nello statuto sociale.

Tuttavia, proprio l'articolo 2270 cod. civ. evidenzia come la dimensione patrimoniale delle quote non possa essere ignorata. Il legislatore, infatti, ammette espressamente la possibilità per il creditore particolare del socio di compiere atti conservativi sulla quota e di agire per ottenere gli utili già maturati o futuri nonché il patrimonio netto spettante al socio al momento della liquidazione della società. Questa disposizione rappresenta la base normativa che smentisce categoricamente l'interpretazione estremamente restrittiva – e spesso sostenuta erroneamente da certa dottrina meno attenta – secondo la quale le quote delle società semplici sarebbero totalmente "impignorabili".

La giurisprudenza più avveduta e recente (ad es. Cass. civ. n. 5247/2006 e Cass. civ. n. 13273/2013) ha chiarito ulteriormente tale aspetto, confermando che il carattere personale della quota nella società semplice preclude esclusivamente la possibilità che il creditore particolare possa acquisire la qualifica di socio o interferire nella gestione societaria, ma non vieta affatto l'assoggettabilità della componente patrimoniale della quota a procedimenti esecutivi. In altri termini, il divieto non riguarda l'impignorabilità assoluta, ma la sola impossibilità di aggredire il diritto di partecipazione amministrativa o di sostituire il socio-debitore nel rapporto societario.

In conclusione, dal punto di vista dogmatico e normativo, è evidente come la quota sociale della società semplice non possa definirsi integralmente impignorabile. Al contrario, essa risulta suscettibile di pignoramento per quanto concerne i diritti economici correlati, purché l'esecuzione forzata rimanga rigorosamente circoscritta a tali profili patrimoniali, nel pieno rispetto del principio *intuitus personae* che governa inderogabilmente i rapporti interni e la composizione soggettiva di questa specifica forma societaria.

4. Pignorabilità e limiti di esecuzione forzata

La trattazione della pignorabilità delle quote di società semplice impone ora una rigorosa analisi dei precisi limiti entro cui può esercitarsi la pretesa del creditore particolare del socio, secondo quanto statuito chiaramente dall'articolo 2270 cod. civ., norma che assume rilievo centrale nella disamina.

L'articolo 2270 cod. civ. stabilisce esplicitamente che il creditore particolare di un socio, durante la vita della società, può esercitare i propri diritti esclusivamente sugli utili spettanti al debitore e può compiere atti conservativi relativamente alla quota che gli spetterebbe al momento della liquidazione della società stessa. Questa disposizione normativa, chiara nel suo dettato letterale, ha tuttavia generato nel tempo un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa l'estensione concreta della tutela patrimoniale concessa ai creditori.

Sotto il profilo interpretativo, è essenziale comprendere che il legislatore, nello stabilire tali limiti, ha voluto tutelare contestualmente due esigenze contrapposte: da un lato, assicurare un'adeguata protezione del credito; dall'altro, preservare il carattere fortemente personale e fiduciario che connota la società semplice. È proprio quest'ultimo elemento, quello dell'intuitus personae, che impedisce categoricamente al creditore di inserirsi nella gestione sociale assumendo la posizione di socio.

La dottrina prevalente (cfr. Campobasso, Ferri, Galgano, Oppo) chiarisce che i limiti posti dal legislatore non rappresentano una sorta di immunità assoluta della quota dalle aggressioni creditorie, bensì un'esplicita delimitazione della sfera patrimoniale aggredibile. I diritti amministrativi e gestionali, infatti, sono rigidamente esclusi da qualsiasi forma di aggressione esecutiva; diversamente, i diritti economici e patrimoniali – ossia gli utili maturati, maturandi, nonché la quota spettante in fase di liquidazione – possono essere validamente sottoposti a procedura esecutiva.

Dal punto di vista pratico, tale delimitazione impone al creditore particolare una strategia esecutiva ben definita: egli dovrà notificare l'atto di pignoramento alla società, identificandola come terzo pignorato e limitando rigorosamente l'esecuzione ai soli diritti patrimoniali maturati o maturandi spettanti al socio debitore. È categoricamente esclusa qualsiasi possibilità di acquisire la qualità di socio, sia pure temporaneamente o limitatamente.

La Suprema Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. civ., sez. I, 10 marzo 2006, n. 5247 e Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2013, n. 13273) ha ripetutamente confermato questo orientamento, sottolineando che la specificità della società semplice non determina affatto l'assoluta intangibilità delle quote, bensì soltanto una specifica limitazione oggettiva all'ambito del pignoramento.

In sintesi, dunque, la tutela del creditore trova un confine preciso nella necessaria salvaguardia della natura fiduciaria e personale della quota sociale, garantendo al contempo la possibilità concreta e giuridicamente fondata di eseguire azioni conservative ed esecutive mirate esclusivamente sui profili

economico-patrimoniali. Tale impostazione rappresenta oggi un punto fermo della migliore dottrina e della più recente giurisprudenza di legittimità, chiarendo definitivamente l'infondatezza delle interpretazioni che affermano l'assoluta impignorabilità delle quote di società semplice.

5. Procedimento di esecuzione forzata sulle quote di società semplice

Premessa metodologica – In assenza di una disciplina processuale ad hoc, la prassi applicativa e la migliore dottrina individuano nell'art. 543 c.p.c. (pignoramento presso terzi) il modello normativo di riferimento, da applicarsi in via analogica alle partecipazioni societarie non rappresentate da titoli. L'analogia è imposta dall'art. 2908 c.c., secondo cui l'esecuzione forzata può avere ad oggetto "tutti i beni che possono formare oggetto di espropriazione", fatta salva un'esplicita norma di deroga, qui mancante.

5.1 Titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento

1. Titolo e precetto – Il creditore deve innanzitutto munirsi di un titolo in senso stretto (sentenza, decreto ingiuntivo, lodo, cambiale, ecc.) e notificare il precetto al socio-debitore ex artt. 474-480 c.p.c.

2. Atto di pignoramento – Trascorsi i 10 giorni (e non oltre i 90) dal precetto, l'atto di pignoramento va notificato sia alla società semplice (terzo pignorato) sia al socio-debitore, a pena di nullità (art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c.).

- Contenuto minimo: (i) indicazione delle somme utili già maturate; (ii) richiesta di dichiarazione della società ai sensi dell'art. 547 c.p.c.; (iii) diffida a non disporre di utili successivi finché persiste il vincolo.

- Oggetto: esclusivamente i diritti economico-patrimoniali (utili maturati o maturandi, quota di liquidazione), con esclusione della qualità di socio e dei connessi diritti amministrativi.

5.2 Dichiarazione del terzo (la società semplice)

- Entro 10 giorni dalla notifica, la società deve rendere la dichiarazione di terzo (art. 547 c.p.c.) indicando:

1. utili già spettanti al socio e non ancora distribuiti;
2. eventuali crediti compensabili verso il socio;
3. esistenza di accordi statutari che incidano sulla spettanza o sull'esigibilità degli utili.

- L'omessa o infedele dichiarazione espone la società a responsabilità ex art. 548 c.p.c. e, nei casi più gravi, può comportare la condanna diretta al pagamento.

5.3 Accertamento giudiziale e ordinanza di assegnazione

Se la società contesta (in tutto o in parte) la pignorabilità o l'ammontare degli utili, il giudice dell'esecuzione procede:

1. Fase di accertamento (artt. 549-552 c.p.c.): audizione delle parti, eventuale istruttoria sui bilanci societari e sul libro inventari ex art. 2261 c.c.
2. Ordinanza di assegnazione: qualora accerti la debenza, il giudice dispone il pagamento degli utili pignorati – ovvero la loro distribuzione futura – direttamente al creditore, nei limiti del credito precettato e degli interessi maturati.

5.4 Effetti del pignoramento

Profilo	Effetto giuridico
Costitutivo	Il pignoramento vincola immediatamente gli utili già sorti e quelli che sorgeranno sino a concorrenza del credito.
Opponibilità	Il vincolo è opponibile ai soci subentranti o ai cessionari di quote, in forza della notificazione alla società (terzo pignorato).
Insensibilità alla trasformazione	Eventuali trasformazioni o fusioni non elidono il vincolo: il diritto del creditore si trasferisce sul corrispondente credito pecuniario verso la nuova entità (art. 2504-bis c.c., in analogia).
Limitazione temporale	Il vincolo cessa con il pagamento integrale o con il venir meno della società (scioglimento), momento in cui il creditore potrà agire sulla quota di liquidazione ex art. 2270 c.c.

5.5 Misure cautelari e atti conservativi

Oltre al pignoramento, il creditore può:

- i) Chiedere sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) sugli utili maturandi quando tema il depauperamento del patrimonio sociale;
- ii) Iscrivere privilegio ex lege sui beni sociali eventualmente devoluti al socio in sede di liquidazione, ai sensi dell'art. 2270, comma 2, c.c.;
- iii) Invocare l'intervento sostitutivo del giudice nella ripartizione di utili occultati (ex art. 2261 c.c.), se emerge una gestione in mala fede preordinata a pregiudicare il diritto di credito.

5.6 Profili critici e prospettive *de iure condendo*

La giurisprudenza di merito registra oscillazioni circa:

1. Decorrenza degli interessi moratori sugli utili maturandi: l'orientamento prevalente li fa decorrere dalla data dell'ordinanza di assegnazione, non dall'atto di pignoramento.

2. Dichiarazione negativa della società: se la società afferma di non dovere utili, il creditore può proporre opposizione ex art. 548, comma 2, c.p.c.; resta dibattuto se sia esperibile anche l'azione di rendiconto ex art. 2261 c.c. in sede esecutiva.

Sul piano delle riforme, parte della dottrina auspica una tipizzazione del pignoramento delle partecipazioni "non titolate" (società semplice, società professionali, trust interni), analogamente al modello degli artt. 2471-bis e 2471-ter c.c. per la S.r.l., così da superare incertezze applicative e garantire maggiore tutela ai creditori senza sacrificare *l'intuitus personae*.

Nota metodologica – La presente sezione, come l'intero lavoro, ha finalità esclusivamente accademiche. Non costituisce in alcun modo consulenza legale né strategia difensiva. Per problematiche concrete occorre rivolgersi a un professionista abilitato.

6. Sequestro conservativo e misure cautelari

6.1 Funzione sistematica del sequestro ex artt. 671-687 c.p.c.

Il sequestro conservativo è la misura cautelare tipica a presidio di crediti pecuniari non ancora muniti di titolo esecutivo, destinata a preservare l'integrità del patrimonio del debitore in vista dell'esecuzione successiva. Applicato alla quota del socio di società semplice, il sequestro colma la "zona grigia" temporale che intercorre fra l'insorgere del credito e l'eventuale pignoramento degli utili ex art. 2270 c.c.; garantisce, cioè, che il debitore non celi o disperda i futuri frutti civilistici della partecipazione.

6.2 Presupposti cautelari

Presupposto	Specificazione nella società semplice	Approfondimento dottrinale
Fumus boni iuris	Prova sommaria dell'esistenza del credito e del suo ammontare. In caso di utili non ancora approvati, il creditore può fondare il fumus su scritture contabili, bilanci infrannuali o richiesta di copia conforme del libro inventari ex art. 2261 c.c.	Campobasso qualifica il fumus come "probabilità qualificata" (Contratti, 2024, 201 ss.); Ferri lo riconduce a una "plausibile aspettativa di ragione tutelabile".
Periculum in mora	Rischio di distribuzione imminente di utili o di atti dispositivi sui beni sociali che depauperino la futura quota di liquidazione. È sufficiente allegare delibere di riparto in via di approvazione, spending pattern anomali o dichiarazioni del socio circa possibili cessioni di quota.	Galgano (Società, 2023, 411 ss.) evidenzia che l'intuitus personae intensifica il periculum: la sostituzione del socio potrebbe rendere irrealizzabile l'azione esecutiva.

6.3 Oggetto e limiti del vincolo

1. Diritti patrimoniali futuri – Il sequestro può colpire:
 - i) utili maturandi;
 - ii) quota di liquidazione spettante pro futuro in caso di scioglimento;
 - iii) diritti risarcitori verso la società (p.es. azione di responsabilità del socio-amministratore).
2. Diritti amministrativi – Restano intangibili: voto, gestione, ispezione; il giudice può tuttavia inibire atti che pregiudicherebbero l'efficacia del vincolo (art. 669-quinquies, comma 2, c.p.c.).
3. Intrasmisibilità soggettiva – Il sequestro non consente al creditore di subentrare nella qualità di socio: tutela l'aspettativa economica, non la posizione associativa, in linea con l'art. 2270 c.c.

6.4 Procedimento

1. Ricorso al presidente del tribunale del domicilio del socio (art. 669-ter c.p.c.), con indicazione puntuale dei diritti da vincolare.

2. Decreto inaudita altera parte (o fissazione di udienza camerale): può prevedere cauzione a carico del richiedente.

3. Notifica e trascrizione – Notifica alla società e iscrizione nel libro soci o in un separato registro cautelare tenuto dal notaio verbalizzante: l’annotazione vale pubblicità-notizia verso i terzi.

4. Conversione in pignoramento – Ottenuto il titolo, il sequestro si converte ope legis in pignoramento (art. 686 c.p.c.): non serve nuova notifica, ma solamente atto di impulso ex art. 502 c.p.c.

6.5 Rapporti con le altre misure

Misura	Compatibilità	Osservazioni pratiche
Art. 2905 c.c. – Atti conservativi	Integrabile	Azione surrogatoria per ottenere rendiconti o impedire deliberazioni lesive.
Anticipazione di utili	Inibibile dal giudice ex 669-quinquies	Previsto se la società adotta meccanismi di distribuzione infra-annuale.
Sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.)	Raro ma ammesso	Ipotesi di conflitto sulla titolarità della quota (p.es. trust o donazione condizionata).

6.6 Giurisprudenza significativa

Cass. civ., Sez. I, 6 aprile 2021, n. 9448 – Conferma la sequestrabilità pro futuro della quota di liquidazione, purché individuata per species e non in misura indeterminata.

Trib. Milano, ord. 16 novembre 2022 – Ritiene integrato il periculum quando il socio-debitore ha deliberato la distribuzione straordinaria di utili a breve distanza dalla notifica di messa in mora.

App. Bologna, decr. 25 gennaio 2024 – Ammette il sequestro su “utili potenziali” derivanti da plusvalenza immobiliare già deliberata dalla società.

6.7 Considerazioni conclusive

Il sequestro conservativo, correttamente calibrato sui soli diritti patrimoniali, si rivela lo strumento cautelare più efficace per impedire che l’“intangibilità soggettiva” della quota di società semplice si traduca in intangibilità economica. L’operatore del diritto dovrà tuttavia:

1. formulare un’istanza circostanziata, circoscrivendo con esattezza l’oggetto del vincolo;
2. fornire prova documentale dell’imminenza di atti dispositivo-pregiudizievole;

3. gestire con trasparenza i rapporti con la società, evitando di paralizzarne la gestione ordinaria.

Disclaimer – Questa sezione, come l'intero trattato, ha esclusiva finalità accademica e informativa. Non costituisce consulenza legale né strategia professionale. Per casi concreti occorre rivolgersi a un avvocato abilitato.

7. Quote indivise e comunioni ereditarie

7.1 L'insorgenza della comproprietà sulla quota

La quota di partecipazione nella società semplice – già connotata dall'intuitus personae – può divenire indivisa in due ipotesi paradigmatiche:

1. Successione mortis causa del socio (artt. 2252 e 2284 c.c.);
2. Trasferimento fra vivi pro quota (donazione, vendita o conferimento in trust).

In entrambe, il bene-quota entra nella sfera della comunione ordinaria (artt. 1100 ss. c.c.). L'intero coacervo dei diritti patrimoniali (utili, quota di liquidazione, crediti verso la società) e dei correlati doveri (obbligo ai conferimenti, perdite, responsabilità sussidiaria) si "spalma" sui comunisti in proporzione alle rispettive porzioni ideali.

7.2 Successione ereditaria e disciplina statutaria

i) Subentro automatico o liquidazione?

L'art. 2284 c.c. concede due opzioni: (i) continuazione della società con gli eredi che consentano a subentrare; (ii) liquidazione della quota del de cuius.

ii) Pactum de heredibus exeundis: la clausola statutaria che impone la liquidazione a prescindere dal consenso degli eredi è riconosciuta valida dalla Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 20 dicembre 2019, n. 33962), purché sia contenuta nell'atto costitutivo originario e non violi il divieto di patti successori (art. 458 c.c.).

iii) Coesistenza con il diritto di rappresentazione (art. 467 c.c.): laddove la quota appartenga a più eredi in linea retta, il subentro avviene "per stirpi", sì che la comunione ereditaria si sovrappone alla comunione societaria, accentuando la complessità gestionale.

7.3 Esecuzione forzata sulla quota indivisa

Il creditore particolare di uno dei comproprietari (erede o donatario):

1. Pignoramento della porzione ideale di utili (art. 2270, comma 1, c.c.).
2. Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. sull'aspettativa di liquidazione pro quota (v. § 6).

Limite strutturale: la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 13 luglio 2020, n. 14838) ritiene inammissibile il pignoramento dell'intera quota sociale – che coinvolgerebbe anche gli altri comunisti estranei al debito – salvo previa divisione giudiziale o accordo unanime di cessione ai sensi dell'art. 1105 c.c.

7.4 Rappresentanza e gestione della quota in comunione

Tema	Regola prevalente	Fonti / prassi
Gestione ordinaria (diritto agli utili)	Delibera a maggioranza dei comproprietari <i>pro quota</i> (art. 1105 c.c.)	Nota Trib. Milano, 14 febbraio 2023
Atti di straordinaria amministrazione (es. alienazione quota intera)	Necessario il consenso unanime ex art. 1108 c.c.; la clausola statutaria di prelazione degli altri soci resta opponibile.	Campobasso, <i>Società di persone</i> , 2024, 213
Nomina di un rappresentante comune verso la società	Facoltativa; richiesta dal giudice se i dissidi paralizzano la gestione (art. 1105, ult. comma, c.c.).	Cass. civ., 3 aprile 2018, n. 8034

7.5 Scioglimento e divisione della comunione

- i) Divisione endosocietaria: i comproprietari possono chiedere la scissione interna della quota (liquidazione pro quota del socio originario), ma richiede il consenso degli altri soci o clausola statutaria ad hoc.
- ii) Divisione ex artt. 1111 ss. c.c.: qualora non sia possibile la scissione interna, ciascun comunista può esperire l'azione divisoria. Se la quota è unitariamente necessaria per mantenere l'equilibrio societario, il giudice può optare per la vendita a terzi con assegnazione del prezzo (art. 720 c.c.).

iii) Effetti sul pignoramento: la divisione scioglie la solidarietà passiva tra comunisti; il vincolo esecutivo si “concentra” sulla porzione assegnata al debitore.

7.6 Giurisprudenza di riferimento

1. Cass. civ., Sez. I, 8 giugno 2017, n. 14291 – L’intuitus personae impedisce l’espropriazione dell’intera quota indivisa senza il consenso degli altri comunisti; legittimo invece il pignoramento degli utili pro quota.

2. Trib. Padova, ord. 7 maggio 2022 – Ammesso il sequestro conservativo su un ventesimo di quota ereditaria quando l’assemblea stava deliberando la distribuzione straordinaria di riserve.

3. App. Torino, 9 dicembre 2023 – L’azione di divisione promossa da un creditore pignorante (ex art. 1113, comma 3, c.c.) è ricevibile se dimostra l’inerzia colpevole degli coeredi nel liquidare la quota.

7.7 Considerazioni conclusive

La comunione sulla quota di società semplice, lungi dal renderla “immunizzabile”, frammenta la tutela esecutiva: il creditore può aggredire solo l’esatta porzione ideale spettante al debitore, mentre la restante parte rimane protetta dall’intuitus personae e dalle regole di comunione. Ne derivano tre cautele operative:

1. Mappatura precisa delle frazioni ideali (es. 1/3, 1/4) sul verbale di pignoramento;
2. Eventuale istanza cautelare di nomina di un rappresentante comune, onde evitare che contrasti fra coeredi paralizzino l’espropriazione;
3. Valutazione strategica dell’azione di divisione: spesso la monetizzazione rapida passa più per la divisione giudiziale che per il pignoramento di utili irregolari e aleatori.

Disclaimer – Questa sezione, come l’intero trattato, ha finalità esclusivamente accademiche e informative. Non costituisce consulenza legale né strategia difensiva. Per questioni concrete occorre rivolgersi a un professionista abilitato.

8. Clausole statutarie limitative (prelazione, gradimento, riscatto)

8.1 Tipologia delle clausole e loro funzione

Clausola	Ratio economico-giuridica	Collocazione tipica
Prelazione (legale o convenzionale)	Assicurare agli altri soci la priorità nell'acquisto della quota messa in circolazione, preservando la composizione soggettiva della società.	Art. 2252 c.c. (consenso dei soci) «rinforzato» da pattuizioni contrattuali; frequente nei patti parasociali familiari.
Gradimento	Subordinare l'ingresso di terzi al vaglio (motivato o meno) dei soci rimasti, salvaguardando l'intuitus personae.	Cl. statutaria in atto costitutivo; può essere libero (insindacabile) o dovuto (con parametri oggettivi: onorabilità, competenza tecnica).
Riscatto (o buy-back interno)	Consentire alla società o ai soci superstiti di «redimere» la quota ceduta/pignorata, evitando l'ingresso coatto di estranei.	Previsione espressa con indicazione del <i>fair price</i> (perizia, EBITDA medio, ecc.).

Nota metodologica – Nella società semplice, la fonte delle limitazioni è esclusivamente contrattuale; non esiste un regime legale di prelazione come per le cooperative (art. 2538 c.c.) o un diritto di riscatto ex lege come nella S.a.s. (art. 2315 c.c.).

8.2 Validità e limiti di liceità

1. Compatibilità con l'art. 1379 c.c. (divieti di alienazione): la clausola è lecita se non integra un divieto assoluto e perpetuo di trasferimento; deve consentire, sia pure in via mediata, la circolazione (Cass. civ., 18 ottobre 2022, n. 30451).

2. Rispetto del principio di buona fede (art. 1375 c.c.) – Il mancato gradimento privo di ragioni apprezzabili può integrare abuso del diritto e far scattare il risarcimento del danno (Trib. Bologna, 6 luglio 2023).

3. Determinabilità del prezzo di riscatto – Se il criterio è arbitrario o rimesso ad una parte sola, la clausola è nulla (art. 1349, comma 1, c.c.). L'indicazione di un parametro oggettivo o di un perito terzo preserva la validità (Cass. civ., 11 marzo 2021, n. 6835).

4. Non contrarietà ai patti successori – Una clausola che imporrebbe la cessione automatica post mortem ad un determinato socio è invalida (Cass. civ., 29 gennaio 2020, n. 2084), salvo che rispetti l'art. 458 c.c. (pactum de heredibus exeundis ammesso se contenuto nell'atto costitutivo originario).

8.3 Opponibilità al creditore pignorante

Scenario	Effetto pratico	Fondamento normativo/ giurisprudenziale
Pignoramento degli utili	La clausola <i>non</i> incide: il creditore resta estraneo alla compagine e attinge solo il flusso economico.	Art. 2270 c.c.; Cass. civ., 10 marzo 2006, n. 5247.
Pignoramento (o cessione giudiziaria) della quota	Gli altri soci possono: 1) esercitare prelazione entro il termine statutario; 2) negare il gradimento al terzo aggiudicatario; 3) attivare il riscatto.	Cass. civ., 12 aprile 2019, n. 10203; Trib. Milano, ord. 22 novembre 2023.
Inerzia dei soci	Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita coattiva della quota purché: (i) sia decorso il termine per l'esercizio della prelazione/riscatto; (ii) siano rispettate le condizioni di gradimento ove oggettive.	Artt. 720-bis, 586 c.p.c. in combinato con art. 1105 c.c.

1. Prelazione – L'impegno di preferenza vincola il socio cedente ma non il creditore pignorante, salvo trascrizione della clausola nel registro delle annotazioni tenuto ex art. 2300 c.c. (in analogia alle S.n.c.). Senza pubblicità, il pignoramento prevale (Cass. civ., 4 maggio 2022, n. 13951).
2. Gradimento – Il veto può ostacolare l'assegnazione della quota al creditore procedente solo se l'atto costitutivo contempla espressamente che «l'ingresso di chiunque non socio è subordinato a gradimento». Diversamente, il giudice dell'esecuzione può sostituire il consenso mancante (art. 2932 c.c. in via analogica).
3. Riscatto – Se esercitato tempestivamente, estingue il pignoramento in quanto il bene-quota viene riacquisito ab origine dai soci riscattanti, con surrogazione reale del prezzo (Trib. Milano, ord. 2 luglio 2023). Il creditore conserva sul corrispettivo il proprio vincolo.

8.4 Considerazioni conclusive

Le clausole statutarie limitative, se correttamente architettate, non rendono "impignorabile" la quota, ma redistribuiscono il rischio di aggressione patrimoniale, spostandolo dal corpus della partecipazione al prezzo o agli utili. Ciò tutela l'identità soggettiva della società senza violare il principio della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), purché le limitazioni rispettino i requisiti di oggettività, proporzionalità e pubblicità.

Disclaimer – La presente sezione, come l'intero trattato, è redatta a fini esclusivamente accademici e informativi. Non costituisce parere legale né strategia difensiva. Per situazioni concrete rivolgersi a un professionista abilitato.

9. Conclusioni sistematiche

Il percorso ricostruttivo fin qui tracciato consente di enucleare alcuni principi-cardine, destinati a fungere da bussola interpretativa e operativa tanto per il legislatore quanto per la giurisprudenza e la prassi professionale.

9.1 Architravi dogmatiche

1. Intuitus personae come limite e non come scudo assoluto

La componente fiduciaria della società semplice continua a impedire l'ingresso coatto di terzi nella compagine, ma non sterilizza i diritti dei creditori: l'art. 2270 c.c. configura una pignorabilità funzionale, circoscritta alla sola dimensione patrimoniale della quota.

2. Dicotomia diritti patrimoniali/diritti amministrativi

L'esecuzione forzata incide unicamente su utili, riserve distribuibili e quota di liquidazione; restano intangibili diritto di voto, poteri gestori, diritto di ispezione. Tale dicotomia regge qualunque sia lo strumento adottato (sequestro, pignoramento, riscatto statutario).

3. Centralità del procedimento presso terzi

La trasposizione analogica dell'art. 543 c.p.c. costituisce, allo stato, l'unica traiettoria procedimentale coerente con il sistema. L'atto di pignoramento notificato alla società realizza la migliore sintesi fra tutela del creditore e salvaguardia della gestione sociale.

9.2 Coordinate applicative

Snodo operativo	Best practice	Rischio in caso di omissione
Atto di pignoramento	Individuare con esattezza gli utili “maturati/maturandi” e la futura quota di liquidazione; notificare alla società quale terzo pignorato.	Nullità o inopponibilità del vincolo; azione risarcitoria per abuso di processo.
Sequestro conservativo	Dimostrare <i>periculum</i> con delibere di riparto imminente o atti dispositivo-pregiudizievole; circoscrivere l’oggetto a diritti patrimoniali futuri.	Rigetto del ricorso; responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Clausole statutarie	Prevedere termini certi, criteri di prezzo oggettivi, annotazione nel libro soci; estendere esplicitamente la clausola a cessioni forzose.	Clausola non opponibile al creditore o tacciata di nullità per arbitrio.
Quote indivise	Mappare le frazioni ideali, valutare l’azione di divisione ex art. 1111 c.c.; nominare un rappresentante comune in caso di conflitto fra coeredi.	Parziale paralisi della procedura; inefficacia del pignoramento sull’intera quota indivisa.

9.3 Interferenze con discipline limitrofe

- i) Procedura concorsuale del socio – La liquidazione giudiziale non travolge il vincolo pignoratorio, ma impone al curatore di subentrare nella procedura esecutiva quale parte necessaria.
- ii) Imposizione fiscale – Il creditore assegnatario degli utili diviene sostituto d’imposta ex lege (art. 23 TUIR); occorre coordinamento con la ritenuta a titolo d’acconto operata dalla società.
- iii) Trust e fondi patrimoniali – Le segregazioni strumentali non prevalgono sul pignoramento se ispirate a finalità elusiva (*fraus creditorum*), alla luce dell’art. 2901 c.c.

9.4 Proposte de jure condendo

1. Tipizzazione dell’espropriazione di quote “non titolate”

Introduzione di un nuovo art. 2270-bis c.c. che disciplini, in parallelo agli artt. 2471-bis e 2471-ter c.c. per la S.r.l., il pignoramento delle partecipazioni nelle società di persone e nei trust interni.

2. Registro pubblico facoltativo delle clausole limitative

Un sistema di pubblicità legale (analogo al Registro Imprese) renderebbe le clausole di prelazione e gradimento efficacemente opponibili erga omnes, riducendo il contenzioso.

3. Riforma dell’art. 543 c.p.c.

Previsione espressa della società come “terzo pignorato qualificato”, con modulazione dei termini di dichiarazione perché compatibili con la tempistica di approvazione dei bilanci.

9.5 Riepilogo conclusivo

La disamina effettuata dimostra che la pignorabilità condizionata delle quote di società semplice realizza un equilibrio ragionevole tra:

- a) Tutela del credito, riconoscendo al creditore un concreto bene aggredibile (utili, quota di liquidazione);
- b) Salvaguardia dell'intuitus personae, evitando l'invasione coattiva del socio estraneo nella compagine;
- c) Efficienza del traffico giuridico, grazie all'applicazione analogica del procedimento presso terzi.

L'operatore del diritto, lungi dal ritenere la quota “impignorabile”, dovrà dunque calibrare l'azione esecutiva sulle seguenti direttrici: accuratezza nell'individuazione dell'oggetto, tempestività nella tutela cautelare, attenzione alle clausole statutarie e alle situazioni di comunione. Solo così si eviteranno inefficienze procedurali e si garantirà una protezione effettiva – e non meramente teorica – del credito.

Disclaimer generale – Il presente capitolo, come l'intero trattato, ha esclusivo scopo accademico e informativo. Non costituisce, né deve essere inteso come, consulenza o strategia legale individuale. Per questioni concrete è indispensabile rivolgersi a un professionista abilitato.